



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE CITTA' TUTELA
TRADIZIONI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: UFF.GEDI.114 Servizio di informazione e comunicazione giornalistica svolto da Agenzia di stampa per il Comune di Venezia - Proroga affidamento fino al 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1572 del 28/07/2021

Determinazione (DD) n. 1542 del 16/08/2021

Fascicolo 2021.II/4/1.37 "Relazioni Esterne e Comunicazioni"

Sottofascicolo 2 "Ufficio Stampa"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 29/07/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 13/08/2021.



Comune di Venezia

Direttore Generale

Settore Comunicazione Istituzionale

Servizio Comunicazione Istituzionale, Visiva e Sito Web

Responsabile del procedimento: avv. Marco Mastroianni

PDD n. 1572 del 28/07/2021

Fascicolo 2021/II.4.1/37-2

Oggetto: UFF.GEDI.114 Servizio di informazione e comunicazione giornalistica svolto da Agenzia di stampa per il Comune di Venezia - Proroga affidamento fino al 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati approvati il Bilancio di Previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati, e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-23 e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 che assegna, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, le risorse ai Dirigenti dei servizi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023;
- con la disposizione sindacale PG n. 578239 del 23 dicembre 2020 è stato conferito all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico;
- con la disposizione sindacale PG n. 295889 del 24 giugno 2021 è stata disposta la prosecuzione dell'incarico conferito all'avv. Marco Mastroianni di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico e di dirigente ad interim del Settore Comunicazione istituzionale e del Settore Digitalizzazione e Smart city della Struttura Direttore Generale.

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 15 comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Venezia;
- l'art. 4, co 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e ai compiti dei Dirigenti;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- le linee guida ANAC n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Richiamato

il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Considerato che

Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PTPCT, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Preso atto che

1. il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
2. la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti;

Premesso inoltre che

- il Servizio Comunicazione istituzionale, Visiva, Sito Web del Comune di Venezia, nell'attività collegata all'Ufficio Stampa, per una efficace e tempestiva comunicazione istituzionale e per le proprie attività di informazione e comunicazione ha la necessità di accedere ad un notiziario quotidiano on-line, realizzato da una Agenzia di stampa con la pubblicazione di notizie per le categorie Politica, Economia e Regione Veneto;
- l'Ufficio Stampa incardinato nel citato Servizio ha, in particolare, il compito istituzionale di curare i rapporti fra l'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione, mantenendo i collegamenti con gli organi d'informazione e, nel contempo, avendo cura di presiedere l'osservanza dei principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni d'interesse per l'Amministrazione stessa.

Visto che

- con determinazione dirigenziale n. 1203 del 27/06/2018 il Servizio di informazione comunicazione giornalistica svolto per il Comune di Venezia veniva affidato all'Agenzia di stampa DIRE GRUPPO EDITORIALE COM.E per il periodo di anni uno a decorrere dal 1 luglio 2018, con possibilità di proroga;
- con determinazioni dirigenziali n. 1210 del 29/06/2020, n. 2574 del 09/12/2020 e n. 695 del 2.04.2021 sono state disposte le proroghe del contratto relativo al Servizio di informazione comunicazione giornalistica a favore della dell'Agenzia DIRE GRUPPO EDITORIALE COM.E - P.I. 08252061000 fino al 31 luglio 2021;

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale DD n. 1474 del 29.07.2021 è stata avviata la procedura finalizzata a realizzare un'indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di informazione e comunicazione giornalistica svolto da agenzia di stampa per il Comune di Venezia;

- nelle more dell'espletamento della predetta procedura è necessario assicurare un'efficace e tempestiva comunicazione istituzionale garantendo la continuità delle informazioni d'interesse per l'Amministrazione Comunale e per la Cittadinanza, fornendo all'Ufficio Stampa l'accesso ad un notiziario quotidiano on-line, realizzato da una Agenzia di stampa con la pubblicazione di notizie per le categorie Politica, Economia e Regione Veneto, prevedendo quindi di avvalersi di una proroga del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 fino al 31 ottobre 2021.

Vista

la comunicazione assunta agli atti d'ufficio con PG. n. 343581 del 22/07/2021 con cui la citata ditta ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 31 ottobre 2021 alle medesime condizioni.

Richiamati

- l'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 laddove recita: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente...".
- la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente.

Atteso

che il servizio di cui trattasi è stato svolto regolarmente, in modo puntuale e che è necessario garantire la continuità dello stesso per i sopra detti motivi istituzionali.

Dato atto che

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16 marzo 2021 prevede quale misura comune a tutte le Direzioni che vi sia *"attestazione, nel testo della determinazione di aggiudicazione, dell'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o, in alternativa, dettagliata descrizione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di non effettuare la verifica o di*

effettuarla successivamente alla determinazione (in quest'ultimo caso, nel testo della determinazione dovrà essere anche indicato che detta verifica verrà effettuata prima della stipulazione del contratto tramite redazione di apposita check-list da conservare agli atti) ;

- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii, in particolare il par. 4.2.2 a norma del quale “per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (...), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività”.

Visto che

- La ditta sopra citata ha prodotto dichiarazione sostitutiva assunta agli atti con PG n. 346014 del 26.07.2021 nella quale attesta di essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di cause di esclusione e nella quale si attesta il rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018;
- l'Amministrazione Comunale ha richiesto il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) i cui esiti sono stati acquisiti agli atti d'ufficio e ha provveduto a consultare il Casellario ANAC.

Ritenuto

- di affidare il servizio in oggetto, a norma di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2 sopra citate ovverosia sulla base dell'autodichiarazione resa dalla ditta, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, della consultazione del casellario Anac (Casellario imprese e Annotazioni riservate) e alla positiva verifica del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), anche in considerazione del valore del servizio – inferiore ad € 5.000,00 – e vista la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere, in qualsiasi momento dalla procedura, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo.

- di avvalersi della proroga del contratto in essere per le motivazioni sopra riportate, fino al 31 ottobre 2021 con la ditta Agenzia DIRE GRUPPO EDITORIALE COM.E, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente a norma dell'art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016.

Visti e richiamati

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;

- il "Codice di comportamento interno", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018;

- l'art. 53, comma 16ter del d.lgs 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (c.d. divieto di *pantouflage*).

Dato atto

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa;

- che il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI;

- che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- del rispetto della normativa vigente in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 50/2016;

- del rispetto delle linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Dato inoltre atto

- l'art. 6, c. 2, 3 e 4, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;
- che è stata acquisita agli atti con PG n. 346014 del 26.07.2021 la dichiarazione dalla Ditta affidataria attestante il rispetto del c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16^{ter} del d.lgs 165/2001 e del protocollo di legalità del 17/09/2019;
- altresì dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 in capo al firmatario dell'atto e responsabile del procedimento, acquisita agli atti d'ufficio con PG. n. 345029 del 23.07.2021.

DETERMINA

1. di prorogare il “Servizio di informazione e comunicazione giornalistica svolto da agenzia di stampa per il Comune di Venezia” per il periodo di 3 mesi e quindi fino al 31 ottobre 2021 con la ditta DIRE GRUPPO EDITORIALE COM.E – P.I. 08252061000, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/2016, in base alle motivazioni e secondo modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la continuità della fruizione del servizio di informazione e comunicazione giornalistica per i sopra indicati fini istituzionali;
- l'oggetto del contratto è il servizio di informazione e comunicazione giornalistica;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa;
- la proroga del contratto verrà conclusa tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio come consentito per questa tipologia di spesa.

2. di impegnare l'importo complessivo di € 2.958,00 (o.f.i.) per la proroga del servizio di cui trattasi, alla ditta Agenzia DIRE GRUPPO EDITORIALE COM.E – P.I. 08252061000.

3. di imputare la spesa complessiva di € 2.958,00 (o.f.i.) al capitolo 2303/99 UFF.GEDI.114 “Servizio agenzia stampa on-line”, codice gestionale 999.

CIG ZEF3292561

4. provvedere alla liquidazione della spesa in argomento a mezzo disposizioni dirigenziali su presentazione di fattura elettronica, espletate le procedure imposte dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di affidamento dei contratti.

5. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del dlgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.
6. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
7. di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PTPCT, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d. lgs 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 e 37, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente *ad interim*
avv. Marco Mastroianni

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1572

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 301329/2021 del 02/08/2021 - NON ESECUTIVO "PROROGA SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE GIORNALISTICA AGENZIA DI STAMPA"

"UFF.GEDI.114 Servizio di informazione e comunicazione giornalistica svolto da Agenzia di stampa per il Comune di Venezia - Proroga affidamento fino al 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa." autorizzazione Proposta di determina 1572/21 del 28/07/21

L'impegno di spesa numero 301329/2021 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01011.03.002303099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2021	2.958,00
<i>Resp. servizio</i>	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L. Cod.Fisc. 08252061000	
<i>CIG</i>	P.Iva 08252061000 ZEF3292561 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3293 - UFF GEDI114 - Servizio agenzia stampa on - line e giornalistica	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI	
	Totale:	2.958,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01011.03.002303099 a competenza 2021 al 02/08/2021

Stanziamiento di bilancio	43.500,00 +
Impegni precedenti	23.756,62 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	19.743,38 =
Ammontare del presente impegno	2.958,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	16.785,38 =

COMUNE DI VENEZIA, li 02 agosto 2021